

**REGOLAMENTO (CE) N. 981/2002 DELLA COMMISSIONE****del 7 giugno 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 537/2002 recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare in Portogallo un determinato quantitativo di granturco.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 della Commissione <sup>(4)</sup>, reca le norme sulla gestione dei suddetti regimi particolari d'importazione. Questo regolamento ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative, tra l'altro, alla costituzione e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire per garantire il rispetto dei loro obblighi, in particolare l'obbligo di trasformazione o di utilizzazione sul mercato portoghese dei prodotti importati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2002.

- (3) Il regolamento (CE) n. 537/2002 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 775/2002 della Commissione <sup>(6)</sup>, ha indetto una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di granturco in Portogallo dai paesi terzi. È necessario rinviare la scadenza dell'ultima gara parziale prevista dal regolamento (CE) n. 537/2002.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il paragrafo 2 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 537/2002 è sostituito dal seguente testo:

«2. La gara è aperta fino al 27 giugno 2002. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini tra la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU L 82 del 26.3.2002, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 123 del 9.5.2002, pag. 21.